

Legge federale sull'imposizione degli oli minerali (LIOm)

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale dell'8 aprile 2013¹;
visto il parere del Consiglio federale del 29 maggio 2013²,

decreta:

I

La legge federale del 21 giugno 1996³ sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3 lett. d

³ Nel senso della presente legge si considera:

- d. «biocarburante», il carburante prodotto a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili. Il Consiglio federale designa i biocarburanti.

Minoranza

(Parmelin, Bourgeois, Favre Laurent, Killer Hans, Knecht, Müri, Rösti, Wasserfallen, Wobmann)

³ Nel senso della presente legge si considera:

- d. «biocarburante», il carburante prodotto a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili. Il Consiglio federale designa i biocarburanti avvalendosi di metodi di valutazione o certificazioni riconosciuti a livello internazionale, che non sfavoriscano la produzione indigena.

Art. 12b Agevolazione fiscale per biocarburanti

¹ Su richiesta, ai biocarburanti è accordata un'agevolazione fiscale, se sono soddisfatte le seguenti esigenze:

- a. dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i biocarburanti producono notevolmente meno emissioni di gas a effetto serra rispetto alla benzina fossile;

¹ FF 2013 4963

² FF 2013 5007

³ RS 641.61

- b. dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, nel complesso i biocarburanti inquinano l'ambiente in modo non notevolmente maggiore rispetto alla benzina fossile;
- c. la coltivazione di materie prime non ha richiesto un cambiamento di destinazione di superfici dall'elevato tenore in carbonio o dalla grande biodiversità;
- d. la coltivazione di materie prime è avvenuta su superfici acquistate legalmente;
- e. i biocarburanti sono stati prodotti in condizioni socialmente accettabili.

² Le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a–d sono in ogni caso da considerare soddisfatte per i carburanti prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da:

- a. rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni;
- b. prodotti agricoli indigeni di aziende che perseguono obiettivi d'interesse generale, in particolare attraverso organizzazioni agricole, progetti regionali o impianti pilota.

³ Oltre alle esigenze di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può introdurre l'esigenza che la produzione dei biocarburanti non deve avvenire a scapito della sicurezza alimentare. Nel farlo, tiene conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

⁴ Il Consiglio federale determina l'entità dell'agevolazione fiscale. Nel farlo, tiene conto della competitività dei biocarburanti rispetto ai carburanti di origine fossile.

Minoranza I

(Parmelin, Bourgeois, Favre Laurent, Killer Hans, Knecht, Müri, Rösti, Wasserfallen, Wobmann)

¹ Su richiesta, ai biocarburanti è accordata un'agevolazione fiscale, se sono soddisfatte le seguenti esigenze:

- a. dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i biocarburanti o la combinazione di biocarburanti indigeni impiegata in sostituzione di carburanti fossili producono notevolmente meno emissioni di gas a effetto serra rispetto alla benzina fossile;
- b. dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, nel complesso i biocarburanti o la combinazione di biocarburanti indigeni impiegata in sostituzione di carburanti fossili inquinano l'ambiente in modo non notevolmente maggiore rispetto alla benzina fossile;
- c. ...

Minoranza II

(Girod, Lustenberger, Thorens Goumaz, Vogler)

¹ Su richiesta, ai biocarburanti è accordata un'agevolazione fiscale, se sono soddisfatte le seguenti esigenze:

- f. la coltivazione delle materie prime non provoca una sostituzione della produzione di materie prime destinate all'alimentazione.

Minoranza III

(*Nordmann, Bäumle, Chopard-Acklin, Jans, Semadeni*)

² Le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a–d sono in ogni caso da considerare soddisfatte per i carburanti prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni.

Minoranza IV

(*Parmelin, Brunner, Killer Hans, Knecht, Müri, Rösti, Wobmann*)

³ *Stralciare*

Art. 12c Prova e tracciabilità dei biocarburanti

¹ Chiunque voglia ottenere un'agevolazione fiscale per biocarburanti deve provare che essi soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12*b* capoversi 1 e 3.

² La prova contiene:

- a. indicazioni comprensibili e verificabili che consentano la tracciabilità dei biocarburanti attraverso tutte le fasi della produzione; e
- b. documenti che comprovano le indicazioni.

³ L'autorità fiscale può esigere che l'esattezza delle indicazioni e dei documenti sia esaminata e attestata da terzi indipendenti riconosciuti.

⁴ Il Consiglio federale designa le indicazioni e i documenti necessari. Può prevedere facilitazioni della prova, purché sia garantito che le esigenze di cui all'articolo 12*b* capoversi 1 e 3 sono soddisfatte.

Art. 12d (nuovo) Domanda di agevolazione fiscale per i biocarburanti

¹ La domanda di agevolazione fiscale per i biocarburanti deve essere presentata per scritto all'autorità fiscale prima di consegnare la prima dichiarazione fiscale.

² L'autorità fiscale decide sull'agevolazione fiscale d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale dell'agricoltura e la Segreteria di Stato dell'economia.

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Art. 12e (nuovo) Neutralità dei proventi

¹ Le perdite fiscali risultanti dall'agevolazione fiscale di cui agli articoli 12*a* e 12*b* devono essere compensate mediante una maggiore imposizione della benzina.

² Il Consiglio federale modifica le aliquote d'imposta per la benzina contenute nell'allegato 1 e nell'articolo 12 capoverso 2 e adegua periodicamente le aliquote modificate.

Titolo della sezione 4

Sezione 4: Esenzioni dall'imposta e restituzioni dell'imposta

Art. 18 cpv. 3^{bis} (nuovo)

^{3bis} Per i biocarburanti che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12*b* capoversi 1 e 3 non si possono fare valere restituzioni dell'imposta secondo il capoverso 3.

Art. 20a Miscele di carburanti

¹ All'atto della dichiarazione delle miscele di biocarburanti e altri carburanti, i contribuenti devono dichiarare separatamente:

- a. la quota di biocarburanti che soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12*b* capoversi 1 e 3;
- b. la quota di biocarburanti che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12*b* capoversi 1 e 3; e
- c. la quota di altri carburanti.

² Le quote di carburanti che non superano un valore esiguo non devono essere dichiarate separatamente. Il Consiglio federale fissa tale valore.

³ L'agevolazione fiscale può essere concessa sotto forma di anticipazione. Tale anticipazione è calcolata sulla base dell'aliquota d'imposta vigente per gli altri carburanti. Se la condizione per l'agevolazione fiscale non è più adempiuta, l'anticipazione deve essere rimborsata.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la procedura.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Minoranza

(Parmelin, Brunner, Grunder, Killer Hans, Knecht, Müri, Rösti, Wobmann)

Intera cifra II (allegato): stralciare

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La presente legge ha effetto sino al 30 giugno 2020.

Minoranza

(Parmelin, Brunner, Killer Hans, Knecht, Müri, Rösti, Wobmann)

Non entrare in materia

Modifica del diritto vigente

La legge del 7 ottobre 1983⁴ sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 8 (nuovo)

⁸ Per biocarburanti e biocombustibili si intendono i carburanti e i combustibili liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.

Titolo prima dell'art. 35d (nuovo)

Capitolo 7: Messa in commercio di biocarburanti e di biocombustibili

Art. 35d (nuovo)

¹ Se biocarburanti e biocombustibili o miscele contenenti biocarburanti e biocombustibili che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 della legge federale del 21 giugno 1996⁵ sull'imposizione degli oli minerali vengono messi in commercio in grande quantità, il Consiglio federale può prevedere che i biocarburanti e i biocombustibili da esso designati possono essere messi in commercio soltanto se soddisfano determinate esigenze ecologiche o sociali.

² È esonerato dall'obbligo di omologazione l'etanolo destinato alla combustione.

³ Il Consiglio federale, tenuto conto delle disposizioni della legislazione sull'imposizione degli oli minerali, determina:

- a. le esigenze ecologiche o sociali che i biocarburanti e i biocombustibili soggetti a omologazione devono soddisfare;
- b. la procedura di omologazione.

Minoranza

(Nordmann, Chopard-Acklin, Girod, Jans, Semadeni, Thorens Goumaz)

¹ Se biocarburanti e biocombustibili o miscele contenenti biocarburanti e biocombustibili che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 12b capoversi 1 e 3 della legge federale del 21 giugno 1996⁶ sull'imposizione degli oli minerali vengono messi in commercio in grande quantità, il Consiglio federale prevede che i biocarburanti e i biocombustibili da esso designati possono essere messi in commercio soltanto se soddisfano determinate esigenze ecologiche o sociali.

⁴ RS 814.01

⁵ RS 641.61

⁶ RS 641.61

Art. 41 cpv. 1

¹ La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a–29h (utilizzo di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32a^{bis} (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1–4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a–35c (tasse d'incentivazione), 35d (messa in commercio di biocarburanti e di biocombustibili), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (messa in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.

Art. 61a, rubrica, cpv. 2–4 e 5 (nuovo)

Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d'incentivazione e sui biocarburanti e i biocombustibili

² Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, mette in commercio biocarburanti o biocombustibili senza omologazione secondo l'articolo 35d o ottiene un'omologazione fornendo indicazioni false, inesatte o incomplete, è punito con la multa fino a 500 000 franchi.

³ Il tentativo di un'infrazione di cui ai capoversi 1 e 2 è punibile.

⁴ L'autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l'Amministrazione federale delle dogane.

⁵ Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione ai sensi dei capoversi 1–3 e un'infrazione a un altro atto normativo federale che l'Amministrazione federale delle dogane è incaricata di perseguire, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; detta pena può essere adeguatamente aumentata.

Art. 62 cpv. 2

² Per le infrazioni secondo l'articolo 61a si applicano inoltre le altre disposizioni della legge federale del 22 marzo 1974⁷ sul diritto penale amministrativo.